

**SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER GLI ANTICIPI SULLE QUOTE DI
COFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RIFERITI AL F.S.E. 2014-2020**

Premesso

che Regione Lombardia:

- con decreto del Dirigente di Struttura n. del ha approvato l'Avviso per la realizzazione dell'iniziativa «Lombardia PLUS LINEA ALTA FORMAZIONE CULTURA» a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di formazione e lavoro (POR FSE 2014-2020 – Asse III – Azione 10.4.1);
- con decreto del Dirigente di Struttura n. del ha ammesso a finanziamento il progetto n. ID_ ...[identificativo progetto]... denominato ...[titolo progetto].... presentato da n. ID_....[identificativo operatore]..... [Ragione sociale, indirizzo, C.F., P.IVA]..... per un contributo pubblico di Euro
- con il citato decreto del Dirigente di Struttura n./ha approvato il presente schema di garanzia fidejussoria, nonché le condizioni e le modalità di presentazione della stessa;
- con il citato Avviso approvato con decreto del Dirigente di Struttura n. / ha stabilito che l'importo della garanzia fidejussoria deve coprire l'intero ammontare dell'anticipazione, che ha individuato nel 50 % del contributo pubblico assegnato, per un importo pari ad Euro

Tutto ciò premesso:

Il sottoscritto [soggetto che presta la garanzia], con sede legale in Iscritto/a nel registro delle imprese di al n., a mezzo dei sottoscritti signori:

- nato a il
- nato a il

nella loro rispettiva qualità di....., dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse di [Operatore], in seguito indicato Operatore, e a favore di Regione Lombardia fino alla concorrenza di Euro [.....in lettere.....] oltre a quanto più avanti specificato.

L'Istituto [soggetto che presta la garanzia], in seguito indicato Fidejussore, sottoscritto, rappresentato come sopra:

1. si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente a rimborsare a Regione Lombardia, con le procedure di cui al successivo punto 4, l'importo garantito con il presente atto, qualora l'Operatore non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire, formulato

da Regione e comunicato per conoscenza al Fidejussore, a fronte del non corretto utilizzo delle somme anticipate;

2. l'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto in vigore nello stesso periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da Regione Lombardia in dipendenza del recupero;
3. conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria e agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico dell'Operatore;
4. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da Regione cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte del Fidejussore stesso, anche nell'eventualità di opposizione proposta da parte dell'Operatore o da altri soggetti comunque interessati e anche nel caso in cui l'Operatore sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
5. il mancato pagamento al Fidejussore della commissione dovuta dall'Operatore per il rilascio della presente garanzia non potrà essere opposto a Regione Lombardia;
6. accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata da Regione Lombardia venga specificato il numero del conto corrente aperto presso la Tesoreria della Regione sul quale devono essere versate le somme da rimborsare;
7. precisa che la presente garanzia fidejussoria ha efficacia di un anno dalla data di sottoscrizione, prorogabile tacitamente di sei mesi in sei mesi fino al termine massimo di ulteriori dodici mesi, salvo lo svincolo disposto da Regione Lombardia contestualmente alla liquidazione del saldo finale, ovvero a seguito della restituzione delle somme anticipate e rivelatesi non dovute;
8. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e rinunzia sin da ora alle eccezioni di cui agli artt. 1955 e 1957 c.c. e a quelle relative alla compensazione di debiti di cui agli artt. 1242-1247 c.c., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con l'Operatore fino all'estinzione del credito garantito;
9. conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà tacitamente accettata da Regione Lombardia, qualora nel termine di sessanta giorni dalla data di consegna non venga comunicato al Fideiussore, che la garanzia fidejussoria non è ritenuta valida;
10. dichiara altresì, se impresa assicuratrice, di essere autorizzato all'esercizio del ramo cauzionale (estremi dell'autorizzazione:), o iscritto, se intermediario finanziario/confido, nell'elenco speciale di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs 385/93 (elenco speciale ex art., estremi dell'iscrizione:);
11. conviene espressamente che in caso di controversie tra Regione Lombardia e il Fideiussore, il Foro competente sarà quello di Milano.

Tutte le comunicazioni al Fidejussore in relazione alla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Fidejussore o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28.02.2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e succ. mod. e int. all'indirizzo